



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 29/06/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1156

Attuazione dell'art. 23 del Reg. R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita "casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali a media intensità (art. 70bis)". Approvazione.

L'Assessore al Welfare e Politiche per la Salute, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, come confermata dal Direttore dell'Area alle Politiche per la salute, le Persone e le Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

l'articolo 32 del citato Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socio-sanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.02.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007);

Con sentenza n. 1979 del 2.07.2008 del TAR Puglia, Bari, Sezione I, peraltro passata in giudicato, è stato intimato alla Regione Puglia di procedere alla determinazione delle tariffe spettanti alla Società ricorrente "Sol Levante" SRL, con sede legale in Taurisano (LE), quale gestore di strutture sociosanitarie riconducibili, per tipologia, alla struttura definita "Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali", come contemplata dall'art. 70 dello stesso Regolamento regionale n. 4/2007;

Avverso il silenzio-inadempimento della Regione, con atti stragiudiziali di diffida e messa in mora da parte della Società ricorrente, con sentenza n. 3026 del 4.12.2009 il TAR Puglia Bari, Sezione II, ha nominato il commissario ad acta per porre in essere i provvedimenti necessari e consequenziali al fine di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 1979 del 2.7.2008 del TAR Puglia Bari, Sezione I;

A seguito di specifici incontri di lavoro presso la sede della Regione del "Servizio Programmazione Sociale e Integrazione socio-sanitaria" sono state sentite le rappresentanze regionali delle principali associazioni datoriali dei soggetti gestori, e come da verbali in data 1.02.2010 e in data 10.02.2010, è stata determinata la quantificazione della tariffa di riferimento regionale per i servizi da erogarsi da parte della struttura socio-sanitaria definita "Casa alloggio o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali", come rielaborata secondo il prospetto analitico, allegato alla presente deliberazione, tecnicamente definito "studio di fattibilità".

La tariffa giornaliera risulta determinata in euro 69,31 per ciascun utente, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tale servizio, rilevati presso un qualificato campione di strutture già operanti sul territorio pugliese (costi di personale e costi di gestione), con riferimento ai costi connessi alla applicazione degli standard organizzativi e strutturali come prescritti dall'art. 70 del Regolamento

regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

La struttura in questione è espressamente prevista dal “Piano regionale di salute 2008-2010”, piano approvato con legge regionale 19 settembre 2008 n. 23 e pubblicato nel BURP n. 159 del 26.09.2008, laddove alla pagina 16962, (TAV. 1 “LEA socio-sanitari nella vigente normativa”) viene riportata la struttura socio-sanitaria “Casa per la Vita” a bassa intensità assistenziale, con la previsione a carico del Servizio sanitario regionale di una compartecipazione del 40% della spesa;

Il consolidamento della rete delle strutture “Case per la vita” nel contesto regionale è assolutamente necessario ed indifferibile al fine di non lasciare carente l'intero territorio, rispetto ad una reale capacità di presa in carico che, peraltro, risponda a quanto previsto nel DPCM 29.11.2001 - Allegato 1C - LEA socio-sanitari;

Con Del. Del Commissario ad Acta 7 aprile 2010, n. 1, si è provveduto ad approvare, sulla scorta di quanto risulta nello “studio di fattibilità”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, la tariffa regionale di riferimento per la struttura residenziale “Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali” contemplata dall'art. 70 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, determinata secondo i criteri e modalità di cui al comma 2 dell'art. 32 dello stesso Regolamento:

“CASA PER LA VITA” - TARIFFA GIORNALIERA PER PERSONA euro 69,31.

CONSIDERATO che:

Il Commissario ad Acta negli incontri di concertazione con il partenariato svoltisi tra 1° e il 10 febbraio 2010 ha evidenziato quanto già espresso dallo stesso partenariato, in merito alla necessità di introdurre nel Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. anche la cosiddetta “Casa per la vita a media intensità assistenziale” per i casi di pazienti psichiatrici stabilizzati ancorchè bisognosi di un più elevato apporto di prestazioni assistenziali e riabilitative rispetto agli standard organizzativi e funzionali di cui all'art. 70 dello stesso Regolamento;

Con Reg. R. n. 7/2010 pubblicato sul BURP n. 27 del 10/2/2010 la Regione Puglia ha provveduto a definire gli standard organizzativi e funzionali modificando, all'art. 7 lo stesso art. 70 del già citato Reg. R. n. 4/2007, sostanzialmente introducendo due tipologie di casa per la vita:

- a) la casa per la vita a bassa intensità assistenziale
- b) la casa per la vita a media intensità assistenziale

e definendo la seconda necessaria: “Qualora il progetto personalizzato definito dalla UVM preveda l'erogazione di prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative per gli ospiti con problemi psichiatrici”, e in tal caso “le ASL definiscono apposite intese per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni in misura pari al 70% del costo complessivo per giornata di permanenza dell'utente, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 [1], come previsto dalla L.R. n. 23/2008 (Piano Regionale di Salute 2008-2010. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (media intensità assistenziale).”

In nessun caso la Casa per la Vita può accogliere pazienti psichiatrici non stabilizzati, ovvero bisognosi di prestazioni terapeutico-riabilitative che richiedano il ricorso alle strutture di cui al Reg. R. n. 7/2002 e s.m.i. e che restano a totale carico del SSR;

Nel corso del lavoro del tavolo tecnico per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per strutture per adulti con problematiche psico-sociali, si è provveduto anche a definire, sulla base del medesimo approccio metodologico e della medesima parametrizzazione dei costi, la tariffa di riferimento regionale per le “Case per la vita a media intensità assistenziale”, ma non si era proceduto contestualmente alla approvazione regionale perché la effettiva applicazione nel corso del 2010 non sarebbe stata possibile, in quanto condizionata dalla assenza di idonea copertura finanziaria per la quota sanitaria a carico delle ASL a valere sul Fondo Sanitario Regionale, a causa dell'attivazione del Piano i Rientro dal deficit sanitario 2010-2012.

A seguito di ulteriore ricorso da parte dei ricorrenti il TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I, pronuncia la sentenza n. 1576/2012 con la quale si nomina il Commissario ad Acta, nella persona del Commissario ad Acta, anche per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per le "case per la vita a media intensità assistenziale", il quale tuttavia comunica di non poter espletare l'incarico ricevuto;

In data 17/10/2013 il TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I pronuncia l'Ordinanza sul ricorso n. 424/2013 per l'esecuzione della sentenza n. 1526/2012 e dispone la sostituzione del precedente Commissario ad acta con la dr.ssa Anna Maria Candela in qualità di dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, sia pure rilevando un errore nella sua qualificazione nel corpo del testo dell'ordinanza;

Al nuovo Commissario ad Acta è affidato un termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, che tuttavia non viene effettuata tempestivamente alla diretta attenzione del Commissario ad Acta, vista l'erronea individuazione del suo ruolo nella Amministrazione Regionale.

PRESO ATTO che:

Il lavoro del tavolo tecnico già richiamato, aveva provveduto già nel 2010 ad approvare il prospetto di calcolo con i criteri di parametrizzazione dei costi per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per le strutture a bassa e a media intensità, oltre che a definire gli indirizzi attuativi, in conformità alle osservazioni formulate dall'ANCI Puglia, di cui al verbale sottoscritto in data 16.03.2010, che qui devono intendersi integralmente riportate;

Sulla base dei parametri di calcolo già approvati con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 10/04/2010 e tenendo conto del necessario aggiornamento (CCNL Cooperazione, 2013) dei parametri di costo medio delle figure professionali da impiegare per il rispetto degli standard organizzativi e funzionali come da art. 70 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., in corrispondenza della media intensità assistenziale, si evince un prospetto di calcolo come di seguito riportato:

e, sulla base del costo del personale per una struttura di n. 16 utenti (max 4 moduli da 4 utenti ciascuno), è possibile addivenire al seguente calcolo della tariffa di riferimento regionale:

la quale può essere compartecipata dalla ASL, entro i limiti imposti dal vincolo del pareggio di bilancio e in presenza di appropriata prescrizione dell'accesso in dette strutture da parte della UVM acquisito il parere del competente Dipartimento di Salute Mentale, nella seguente misura:

- quota sanitaria (ASL) nella misura del 70% e fino a Euro 76,63

- quota sociale (utente ovvero Comune, in caso di indigenza) nella misura del 30% e fino a Euro 32,84.

Si precisa che ai fini del calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'utente si applica il nuovo art. 6 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. che è stato adeguato per recepire anche il nuovo ISEE di cui al DPCM n. 159/2013;

- la tariffa deve intendersi tariffa massima di riferimento regionale, rispetto alla quale i Comuni possono operare, mediante procedure negoziali o accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di organizzazione e strutturali prescritti dall'art.70 Regolamento regionale n. 4/2007, al fine di individuare la tariffa economicamente più conveniente da praticarsi dai soggetti gestori, in presenza di eventuali economie di scala ovvero specifiche esternalità positive;

- Ai fini della determinazione di un fabbisogno medio regionale cui adeguare la distribuzione territoriale delle strutture denominate Case per la Vita a bassa e a media intensità assistenziale al fine di assicurare pari opportunità di accesso ai cittadini-utenti su tutto il territorio regionale, assicurando agli stessi il rispetto dei principi di libera scelta, continuità assistenziale, qualità e appropriatezza delle prestazioni, prossimità al luogo di vita e al contesto familiare per facilitare il reinserimento sociale possibile, pur nelle more di un più organico atto di programmazione e aggiornamento del fabbisogno regionale di tutte le strutture dell'area della riabilitazione psichiatrica extraospedaliera nonché dell'area sociosanitaria per la presa in carico sociosanitaria a bassa e media intensità, si ritiene necessario

considerare:

a) un principio di equa distribuzione su tutto il territorio regionale

b) l'attuale sistema di offerta di strutture ex art. 70 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. presenti sul territorio regionale;

- sul territorio regionale, in base ai dati del Registro Regionale delle strutture autorizzate al funzionamento sono presenti allo stato attuale n. 61 strutture autorizzate al funzionamento come Case per la vita a bassa intensità assistenziale per un totale di n. 665 p.l. e costituiscono una rete che tocca n. 23 Ambiti territoriali, sui 45 individuati per tutto il territorio, e tutte le ASL con una forte concentrazione relativa nei territori delle province di Brindisi e Lecce e una relativa sottodotazione negli altri territori, rendendo di fatto assai disomogenea la concreta possibilità di essere accolti in strutture il più possibile prossime ai luoghi di vita e ai contesti familiari dei possibili destinatari;

- la dotazione minima a cui tendere sul territorio regionale per le Case per la Vita e per ciascuna ASL, tenuto conto della forte sottodotazione di alcuni territori aziendali, è allo stato attuale, e nelle more di una più organica programmazione del fabbisogno regionale per ciascuna ASL, essere definita come segue:

casa per la vita a bassa intensità assistenziale.1 (16 p.l.): 150.000 ab.

casa per la vita a media intensità assistenziale. 1 (16 p.l.): 400.000 ab.

e comunque le ASL consolidano la spesa storica già sostenuta nell'annualità 2014, nelle more del completo aggiornamento della programmazione e dell'aggiornamento del fabbisogno regionale.

Le Aziende, ferma restando l'attuale distribuzione delle strutture già autorizzate al funzionamento nel rispettivo territorio, privilegiano ai fini dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la definizione dei preventivi accordi contrattuali la più diffusa distribuzione tra tutti i Distretti sociosanitari, al fine di rispettare per quanto possibile anche il principio di

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale della Puglia di approvare con la presente proposta di deliberazione, la tariffa di riferimento regionale come calcolata in narrativa, e pari ad Euro 109,47 di cui il 70% a carico del SSR, entro i limiti imposti dal vincolo del pareggio di bilancio e dalla spesa storica consolidata, e il 30% a carico dell'utente ovvero del Comune, se chiamato a partecipare in base alla normativa vigente.

Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di prendere atto che la dotazione minima a cui tendere sul territorio regionale per le Case per la Vita, e nelle more di una più organica programmazione del fabbisogno regionale per ciascuna ASL, è quella espressa in narrativa.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente approvato;
- di prendere atto della ordinanza n. 424/2013 del TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I per l'esecuzione della sentenza n. 1576/2012 in merito alla determinazione della tariffa di riferimento regionale per le "case per la vita a media intensità assistenziale" (art. 70 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.), per la quale nomina la dr.ssa Anna Maria Candela quale Commissario ad Acta;
- di prendere atto della istruttoria condotta dal Commissario ad Acta per la definizione della tariffa di riferimento regionale per le case per la vita a media intensità assistenziale e dell'esito della ricognizione effettuata sulla presenza di strutture ex art. 70 già attive sul territorio regionale, pur nelle more di una più completa programmazione della rete regionale di offerta e del relativo fabbisogno standard per tutte le ASL pugliesi, e di fare propri i risultati cui il lavoro di istruttoria è perventuo;
- di approvare la tariffa di riferimento regionale per le case per la vita a media intensità assistenziale come calcolata in narrativa, e pari ad Euro 109,47 di cui il 70% a carico del SSR, entro i limiti imposti dal vincolo del pareggio di bilancio e dalla spesa storica consolidata, e il 30% a carico dell'utente ovvero del Comune, se chiamato a compartecipare in base alla normativa vigente;
- di approvare la dotazione minima per ciascuna ASL, che non equivale al fabbisogno standard aziendale, a cui tendere sul territorio regionale per le Case per la Vita, e nelle more di una più organica programmazione del fabbisogno regionale per ciascuna ASL, come espresso in narrative e che qui si intende integralmente riportata;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
